

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

VIII SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

composto dal Magistrato:

Dott.ssa

M.G. RISPOLI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

A. M. nato il in residente in

in via , elettivamente domiciliato presso l'avv.

in via , libero, presente.

- Difensore di ufficio Avv. , presente alle ore 15.07.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 544 ter c.p. perché deteneva all'interno dell'appartamento sito a Milano in Via , 9 cani adulti di razza Bulldog (di sesso maschile e femminile) e 13 gatti in condizioni igienico sanitarie precarie, in uno stato non adeguato alle loro necessità, in funzione della taglia e delle relative esigenze biologiche ed etologiche, privandoli delle adeguate passeggiate quotidiane e provocava agli stessi senza necessità uno sviluppo insostenibile ed incompatibile in relazione alle loro caratteristiche etologiche e delle lesioni.

In particolare, le lesioni si sono concretizzate, per 8 dei 9 cani detenuti, nelle seguenti:

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 388 presentava evidenti lesioni ascrivibili a micosi, sospetta displasia dell'anca, grave ipoconsumo ungueale, difficoltà respiratoria probabilmente riconducibile a bronchite.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 389 era affetto da micosi e grave consumo ungueale.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 390 presentava dermatite piega muso, medio consumo ungueale, e otite parassitaria.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 391 risultava affetto da esito di otoematoma su entrambe le orecchie, opacità corneale, alopecia, callosità e verruche arto posteriore sinistro.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 392 presentava dermatite piega muso e mento.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 393 era affetto da piccola alopecia sotto l'occhio sinistro, cerume in entrambe le orecchie.

Sentenza N. 11742/11
Del 11/10/2011

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLI

il 10 NOV. 2011

VISTO

Milano, il

II. SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblicana
- b) Corpi Reato
- c) Mod. I

II

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 394 presentava esiti di alopecia, flogosi ghiandolare della terza palpebra cerume nelle orecchie e ipoconsumo ungueale medio.

⇒ Il bulldog contrassegnato dal progressivo 395 presentava congiuntivite dovuta a modico entropion congenito e cerume.

In particolare le lesioni per i gatti si sono concretizzate in uno stato di denutrizione e sintomi di rinotracheite congiuntivite e parassitosi intestinale per sette dei cuccioli uno dei quali è deceduto per le stesse, e per 3 dei 6 gatti adulti in sintomi neurologici e problemi oculari (il felino identificato con numero 107 di progressivo e microchip 981100000273280 era privo di bulbi oculari)

Accertato in Milano il 21 luglio 2008

Decreto di citazione diretta a giudizio riqualficato ex art. 516 c.p.p. dal Pubblico Ministero come da udienza del 12/07/2011

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- Il P.m. chiede, ritenuta provata la penale responsabilità, concesse le attenuanti generiche, condanna ad euro 5000,00 di multa confermando la custodia temporanea già in atti e chiede valutarsi se vi sono dichiarazioni da parte dell'imputato, già in atti o rese oggi, lesive del P.M. ed eventualmente valutare la trasmissione degli atti relativi. Produce, a sostegno delle richieste, giurisprudenza.
- Il Difensore chiede in principalità assoluzione dal reato contestato per non aver commesso il fatto, in subordine per insufficienza delle prove ex art. 530 comma 2 c.p.p. o quantomeno per carenza dell'elemento soggettivo, in ulteriore subordine riqualficazione del fatto ai sensi dell'art. 327 c.p. ed assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p., concesse tutte le attenuanti. minimo della pena, pena sospesa, benefici se concedibili e dissequestro degli animali oggi affidati temporaneamente affinché vengano portati a ..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A [redacted] M [redacted] veniva tratto a giudizio su decreto del Procuratore della Repubblica di Milano dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per l'udienza del 9.11.2010 al fine di rispondere del reato di cui all' art 727 comma II c.p. e art. 659 c.p.

In via preliminare veniva dichiarata la contumacia dell'imputato il quale, tramite procuratore speciale, formulava istanza di oblazione ex art. 162 bis c.p. in relazione ad entrambi i reati producendo documentazione attestante l'affitto di box di un canile e la titolarità in capo all'imputato di una impresa agricola denominata "[redacted]" sita in [redacted].

Il Giudice verificava, prima di ammettere l'imputato alla oblazione la permanenza delle conseguenze dannose dei reati.

In particolare per quanto attiene al reato di maltrattamento degli animali incaricava gli operanti del Nucleo Guardie Ecozoofile (che avevano proceduto al sequestro dei cani dell'imputato) di verificare l'idoneità dei box siti in [redacted] presso l'allevamento pensione del [redacted] (indicato dall'imputato) per l'accoglimento dei cani in sequestro in caso di accoglimento dell'istanza di oblazione e conseguente restituzione dei cani all'imputato, mentre per quanto attiene al reato di cui all'art. 659 c.p. incaricava i CC competenti per territorio di verificare la cessazione delle cause del disturbo alle persone.

All'udienza del 14.12.2010 compariva il sign. Comparotto in qualità di presidente dell'O.I.P.A. che dichiarava di volersi costituire nel presente procedimento come parte civile depositando atto di costituzione.

Il difensore dell'imputato produceva copia della denuncia di scomparsa del proprio assistito. Il Giudice si riservava in ordine sia alla ammissibilità della costituzione di parte civile che in ordine alla ammissione dell'imputato all'oblazione non essendo pervenuti tutti gli accertamenti richiesti.

All'udienza dell'1.2.2011 il Giudice respingeva con ordinanza che si trascrive in questa sede, la richiesta di ammissione della parte civile.

In particolare si osservava quanto segue:



TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. VIII PENALE

" Il Tribunale ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2010, così decidendo sulle eccezioni sollevate dal difensore dell'imputato in ordine all'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'Associazione Oipa, in persona del Presidente nazionale Massimo Comparotto che , comparso all'udienza del 14.12.2010 , ha dichiarato di volersi costituire parte civile,

osserva :

l'OIPA chiede di essere ammessa a costituirsi come parte civile nel processo a carico dell'Abbondandolo in quanto, in virtù della sua finalità sociale ovvero quella della tutela



degli animali, vanta un interesse alla tutela degli animali maltrattati dall'imputato in relazione al quale è stata formulata l'accusa di cui all'art. 727 comma II c.p..

In detta qualità l'OIPA, associazione riconosciuta con decreto del Ministero dell'ambiente in data 1.8.2007 (allegato all'atto di costituzione di parte civile) dichiara di aver subito un danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, diretto e indiretto cagionato dall'imputato per la cui tutela intende agire nel presente procedimento con richiesta di risarcimento dei danni da quantificarsi nel corso del giudizio.

La difesa dell'imputato si è opposta alla ammissibilità della costituzione di parte civile per la OIPA eccependo la tardività della stessa perché presentata oltre il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. e ha rilevato nel merito che la predetta costituzione non era ammissibile perché carente della dichiarazione di consenso ex art. 92 c.p.p. per la costituzione di associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato e per mancanza delle ragioni giustificative della domanda ex art. 78 n. 1 lett. d) c.p.p..

Ritiene il Tribunale che l'eccezione relativa alla tardività della dichiarazione di costituzione di parte civile perché formulata oltre i termini di cui all'art. 491 c.p.p. sia rilevante e meritevole di accoglimento.

A riguardo si rileva che l'art. 491 comma I c.p.p. prevede che le questioni concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non sono proposte dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti; l'art. 79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. comma I e che il termine previsto dal comma primo è stabilito a pena di decadenza.

L'art. 484 c.p.p. stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

Tra le questioni rientranti tra quelle previste dall'art. 491 c.p.p. vi è quella concernente la ammissibilità della costituzione di parte civile e quella relativa all'intervento degli enti e delle associazioni previste dall'art. 91 c.p.p..

Dette questioni, si riferiscono tuttavia ad una costituzione già avvenuta, tanto che la stessa norma a riguardo dispone che le stesse "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".

Secondo la Suprema Corte, "la successione cronologica degli adempimenti previsti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento attesta quindi in modo non equivoco che il limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla regolare costituzione delle parti, momento che non può essere esteso fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p." (vedi Cass. Sez. 3 n. 25133/09).

Inoltre "l'inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall'art. 79 c.p.p. comporta l'inammissibilità di detta costituzione da rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p. riguardando detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in quanto quest'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaurazione del rapporto processuale" (vedi Cass. Penale 30.10.1995 n. 10714).

La Suprema Corte ha ribadito detto principio con una recente pronuncia del 15.4.2009 n. 25133/09 sez. III penale con la quale ha ritenuto non tempestiva la costituzione di parte civile ammessa prima di dichiarare aperto il dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p. ma



non già costituita alla prima udienza, ritenendo preclusa ai sensi dell'art. 491 c.p.p. la predetta questione.

In particolare nella predetta pronuncia si è chiaramente disatteso l'orientamento giurisprudenziale che sposta la ritualità della costituzione della parte civile fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p. (tra le quali Cass. Pen sez. V n. 4972 del 13.12.2006) e si sono prese le distanze da quelle decisioni che "operando una indebita coincidenza tra i due momenti ritengono tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p. vale a dire prima dell'apertura del dibattimento" (tra le quali Cass. Sez. V 12718 del 27.10.2000).

Con la pronuncia n.25133/09 la Suprema Corte ha invece affermato che "La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento)".

Posto quanto sopra, nel caso in oggetto nel corso della prima udienza del 9.11.2010 il Tribunale ha verificato la regolare costituzione della parti; in detta udienza non si è presentata l'OIPA e il Giudice, verificata la regolare costituzione dell'imputato tramite il suo procuratore speciale, ha proceduto ad esaminare le questioni relative all'ammissibilità dell'oblazione richiesta dall'imputato procedendo a richiedere ulteriori accertamenti al fine di verificare la permanenza delle conseguenze dannose del reato rinviando il procedimento all'udienza del 14.12.2010.

Solo alla successiva udienza del 14.12.2010, a cui si era rinviato per verificare i presupposti per l'ammissibilità dell'oblazione, è comparso Massimo Comparotto dichiarando di volersi costituirsi parte civile.

E' chiaro che la costituzione delle parti si è avuta per la prima volta nel corso dell'udienza del 9.11.2010 udienza in cui il Tribunale dopo aver concluso la verifica della rituale costituzione delle stesse è andato oltre, richiedendo accertamenti in ordine all'ammissibilità dell'oblazione.

Solo in quella udienza, fissata per la comparizione e la costituzione delle parti, era possibile per l'Oipa comparire in udienza al fine di costituirsi parte civile nel rispetto dell'art. 79 c.p.p. e 491 c.p.p.

Conseguentemente va rilevata l'inammissibilità della costituzione di parte civile, per tardività della stessa, essendo stata formulata oltre il termine previsto per la verifica della costituzione della parti, già decorso all'udienza del 9.11.2010.

P.q.m.

Visti gli art. 79, 491 c.p.p.

Dichiara l'inammissibilità della costituzione di parte civile dell'OIPA, in persona del legale rappresentante Massimo Comparotto.

Dispone procedersi oltre.

Milano il 1.2.2011.

Il Giudice "

Dopo aver acquisto informazioni dal Pradella in ordine all'affidamento dei cani in sequestro e sulle eventuali preclusioni in ordine alla sussistenza di conseguenze dannose del reato di cui all'art. 727 c.p., sentite le parti, veniva rigettata



l'istanza di oblazione speciale formulata dall'imputato solo in relazione al capo a) dell'imputazione.

In particolare il Giudice, riteneva che non fossero venute meno le conseguenze dannose del reato di cui all'art. 727 c.p. sulla base della relazione del Nucleo Guardie Zoofile e di quanto emergente dal comportamento successivo ai fatti posto in essere dall'imputato il quale, come risulta dalla denuncia di scomparsa presentata dalla di lui madre in data 10.12.2010, aveva lasciato chiusi nella macchina altri cani e si era allontanato dalla stessa facendo perdere per più giorni le proprie tracce.

Detto comportamento, secondo il Giudice, è stato ritenuto indice di una possibile reiterazione da parte dell'imputato di ulteriori condotte criminose verso gli animali e tale da non poter ritenere venute meno le conseguenze dannose del reato nel caso in cui si fosse proceduto al dissequestro e alla restituzione all'Abbondandolo dei cani in sequestro affidati a famiglie ormai da oltre due anni dal sequestro.

All'udienza del 15.3.2011 veniva revocata la contumacia dell'imputato che si era presentato in dibattimento e si dichiarava l'apertura del dibattimento; venivano ammesse le prove orali e testimoniali indicate dalle parti come da ordinanza che si richiama in questa sede.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti i testi del p.m. Massimo Pradella (udienza del 10.5.2011), Bollani Maria Chiara, la dott.ssa Diana Levi, il Luog. C.C. Caretti Massimiliano (ud. 24.6.2011) e Rossin Adelmo (ud. 12.7.2011).

All'udienza del 12.7.2011 dopo l'escussione del teste Rossin il p.m. rinunciava all'esame degli ulteriori testimoni e non opponendosi la difesa il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva dei predetti testi.

Il p.m. procedeva ai sensi dell'art. 516 c.p.p. alla modificazione dell'imputazione di cui al capo a) contestando all'imputato il reato di cui all'art. 544 ter c.p. come da imputazione riportata in epigrafe.

Il Giudice, a seguito della richiesta difensiva di concessione di termine a difesa, concedeva il termine di cui all'art. 519 c.p.p. all'imputato sospendendo il dibattimento fissando per il prosieguo l'udienza dell'11.10.2011.

A detta data l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e rinunciava alla propria istanza ex art. 507 c.p.p. già formulata all'udienza del 24.6.2011.

Conclusa l'istruttoria dibattimentale le parti formulavano le rispettive conclusioni e la causa veniva decisa come da dispositivo.

Va precisato che l'imputato nel corso di tutta l'istruttoria dibattimentale ha presentato, mediante deposito in cancelleria, numerose memorie tra il giugno e ottobre 2011 in cui ha contestato la veridicità di quanto affermato dai testi sentiti in dibattimento denunciando gli stessi per falsa testimonianza (atti che questo Giudice trasmetteva al p.m. per le valutazioni di sua competenza), contestando tutti i fatti emersi nell'istruttoria dibattimentale anche attraverso la



produzione di filmati o fotografie, chiedendo la revoca delle ordinanze emesse da questo giudice (vedi memoria del 14.7.2011), nonché opponendosi alla modifica del capo di imputazione (vedi memoria del 14.7.2011).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così possono essere riassunti i fatti oggetto del presente procedimento come emersi dai verbali di sequestro, di ispezione, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione video o fotografica acquisita in atti:

in data 21 luglio 2008 le guardie Zoofile unitamente ai Carabinieri stazione Porta Sempione procedevano ad un accesso presso lo stabile sito in Milano via Farini n.2 ove era stata segnalata, come da denuncia di Bollani Chiara, una situazione di continui disturbi al riposo e alle occupazione dei condomini del predetto stabile, provenienti dall'appartamento di proprietà di [redacted] e abitato dalla stessa e da A. [redacted] M. [redacted].

In particolare la Bollani aveva sporto denuncia in data 11.7.2008 lamentando che dall'appartamento sopra il suo, abitato dall'A. [redacted] e da [redacted] (ora deceduta) provenivano rumori e una gran puzza in quanto erano tenuti nello stesso un certo numero di animali (cani e gatti); i cattivi odori che fuoriuscivano dall'appartamento e i rumori di cose che cadevano, di graffi, di zampate oltre che l'abbaiare dei cani era tale da disturbare non soltanto la Bollani nel suo appartamento ma tutto il condominio; la stessa faceva presente che l'A. [redacted] tramite internet aveva aperto un sito in cui vendeva cani bulldog del quale forniva una stampa da internet.

La Bollani ha precisato in udienza che durante il giorno era fuori per lavoro, ma la sera, quando rientrava in casa, sentiva i cattivi odori ("odore di pipì e di escrementi"), i latrati e rumori provenire dall'appartamento sopra il suo.

La stessa in particolare ha dichiarato: "ogni volta che arrivavo in casa vedevo le finestre sopra di me chiuse, sigillate, a giugno, luglio"¹.

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che a seguito di vari esposti della Bollani anche al garante degli animali, personale del Nucleo Guardie Zoofile aveva effettuato un sopralluogo presso lo stabile di via Farini al fine di accedere

¹ Vedi pagg. 9-10 trascr verbale udienza del 24.6.2011.

In dibattimento la Bollani ha confermato le circostanze già emergenti dalla denuncia dell'11.7.2008 e ha precisato che era "attonita e atterrita" in quanto dall'appartamento di sopra sentiva una ragazza "piangere" e "urlare che si suicidava"; inoltre sentiva "disagio" in relazione alla "detenzione di tutti questi animali di questi cani e gatti, che fino alla denuncia nessuno sapeva quanti erano" "questi animali non venivano mai fatti uscire"... "il rumore, la puzza i latrati... io avevo la sporcizia di questi animali che veniva fatta cadere anche dalle scale dalle finestre"(vedi dichiarazioni Bollani udienza 24.6.2011 pagg. 8-10).

Rileva il Giudice che la Bollani in udienza ha fatto riferimento a possibili situazioni di grave disagio della compagna dell'A. [redacted] che non sono state tuttavia menzionate nella denuncia dell'11.7.2008 e che non hanno avuto seguito ulteriore né da parte della [redacted] (non risultano denunce della stessa poi deceduta per una grave malattia) né da parte della p.g. intervenuta, né da parte di altri soggetti condomini del medesimo stabile,



all'appartamento in questione ove si trovavano gli animali, ma non aveva potuto portare a termine l'ispezione poiché l'A. [redacted] si era rifiutato di aprire².

A seguito della denuncia da parte della Bollani veniva organizzato dai C.C. staz. Porta Sempione di Milano, unitamente alle Guardie Ecozoofile dell'Oipa e ai veterinari della Asl di Milano, un sopralluogo ed ispezione congiunti presso l'appartamento di Via Farini 2 in data 21.7.2008 su decreto di ispezione emesso dal p.m. in data 7.7.2008.

Al momento del sopralluogo all'interno dell'appartamento venivano rinvenuti: 7 gatti cuccioli, 7 gatti adulti e n. 9 bulldog inglesi di cui una femmina gravida.

L'appartamento di circa 100 mq. era abitato dall'A. [redacted] e dalla B. [redacted] che vivevano nello stesso con tutti i predetti animali.

Come si vede dalle riprese video effettuate dai C.C. in data 21.7.2008 e prodotte nel corso dell'udienza del 24.6.2011 a seguito dell'escussione del Maresciallo CC Caretti, i cani bulldog erano tenuti a due a due nelle stanze, separati tra loro da reti o da oggetti idonei a fungere da divisori, con ventilatori posti nelle vicinanze. I gatti erano liberi all'interno dell'appartamento.

Gli operanti³ verificavano all'atto dell'accesso che dall'appartamento in questione proveniva un cattivo odore dovuto alla presenza degli escrementi degli animali (il M.llo Caretti ha riferito " solo aprendo la porta è uscita una vampata di caldo, di puzzo, di marcio ..che mi ha fatto pensare che dentro potesse esserci qualcosa di marcio, inteso un cadavere" pag. 34 trascr. verbale udienza del 24.6.2011) e che tutte le finestre venivano tenute con i battenti esterni chiusi, con l'effetto che all'interno dell'appartamento filtravano poca luce ed aria.

Le guardie zoofile e i Carabinieri, visto lo stato in cui venivano tenuti gli animali, procedevano a far uscire-gli stessi dall'appartamento e, unitamente a veterinari della Asl, procedevano al sequestro degli stessi con affidamento alla Asl competente che li ricoverava temporaneamente presso il Presidio Veterinario Canile Sanitario dell'Asl Milano.

Dal verbale di accertamento redatto dal Pradella in data 21.7.2008 ed acquisito all'udienza del 10.5.2011 emerge che i cani bulldog "mostravano numerosi segni dovuti a mancanza di igiene, inoltre appena fatti uscire dall'appartamento manifestavano chiaramente comportamenti di paura nell'ambiente esterno tanto

²Lo stesso aveva nell'occasione dichiarato agli operanti che avrebbe ceduto i gatti a "Mondo Gatto" e che i cani erano in un canile a Melegnano da circa un anno e mezzo (vedi verbale di sopralluogo del Nucleo Guardie Zoofile del 10.6.2008 acquisito su richiesta del p.m. all'udienza del 10.5.2011).

³ vedi dichiarazioni del M.llo Caretti (verbale udienza del 24.6.2011 pagg. 32-43): in particolare il teste ha riferito che a seguito della denuncia della [redacted] aveva organizzato un intervento di iniziativa unitamente con le guardie zoofile e con personale dell'Asl per verificare la situazione di quell'appartamento di Via [redacted]. Il teste ha parlato di situazione " indecorosa sia per gli animali che per gli uomini" e ha dichiarato: " entrando abbiamo trovato un appartamento completamente a soqquadro, non vi era mobilio, ma tra una stanza e l'altra vi erano dei panò da muratore o delle reti da letto che dividevano una stanza con l'altra e in ogni stanza vi era una coppia o un singolo animale.... In ogni stanza vi era poi un ventilatore per far girare l'aria".



da avere difficoltà a muoversi; ciò è anche testimoniato dalla abnorme lunghezza delle unghie. In casa sono stati trovati solo n. 2 guinzagli. I gatti 7 adulti e 7 gattini tutti sotto i due mesi mostravano segni di totale mancanza di igiene. Gli adulti erano spaventati ed uno non si lasciava prendere”.

Sentito in dibattimento il Pradella all'udienza del 10.5.2011 confermava le circostanze emerse dall'ispezione presso l'appartamento in uso all'Al. [redacted] in data 21.7.2008; lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto su segnalazione della [redacted] che si era rivolta al garante per la tutela degli animali (dott. Comazzi) con cui l'Oipa è in contatto, per la presenza di un certo numero di cani e gatti tenuti dentro l'appartamento di via [redacted]. Dall'esame dibattimentale del Pradella è emerso che all'atto dell'ispezione era stato girato un video nell'appartamento da parte dei CC, che non erano state elevate contravvenzioni di tipo amministrativo all'Al. [redacted], che i cani venivano sequestrati dal Nucleo Guardie zoofile.

A domanda del giudice il Pradella ha riferito che un cucciolo di bulldog inglese può valere fino a 1000,00 euro circa; quanto allo stato degli animali, a domanda del Giudice (che ha dato lettura del comunicato stampa dell'OIPA emesso all'esito del sequestro degli animali acquisito in sede di ammissione prove) il Pradella ha riferito che i cani non apparivano maltrattati nel senso di picchiati in quanto non avevano ferite, ma si trovavano in condizioni igieniche precarie tali da far insorgere negli stessi alcune patologie come quelle riscontrate poi dai veterinari che li hanno visitati. (vedi trascr. verbale udienza del 10.5.2011 pagg. 25-28).

Il sequestro di tutti gli animali veniva convalidato dal p.m. con provvedimento del 21.7.2008.

La dott. Levi, in qualità di direttore del servizio di sanità animale della Asl di Milano sottoponeva a controlli clinici tutti gli animali sequestrati e in data 24 luglio 2008 trasmetteva all'ufficio del p.m. una relazione sullo stato di salute degli animali dalla quale emergeva che:

-quanto ai 13 gatti ; gli adulti si trovavano in buono stato di nutrizione mentre i cuccioli erano appena nutriti; erano senza parassiti esterni nonostante le "pessime" condizioni di detenzione riscontrate al momento del sequestro ; i gatti adulti presentavano sintomi neurologici e problemi oculari e tutti i cuccioli presentavano sintomi di rino-tracheite e congiuntivite; uno dei gatti per le sue critiche condizioni di salute già al momento del sequestro decedeva il 23 luglio;

- quanto ai nove cani tutti gli esemplari si presentavano in buono stato di nutrizione privi di parassiti ; 8 di essi erano contrassegnati con microcips e uno con tatuaggio, vaccinati contro la filaria. Una di esse era in buone condizioni e gravida; gli altri presentavano a vari gradi ipoconsumo ungueale (vedi cani contrassegnati con n. 388, 389, 390 e 394) , alcuni difficoltà respiratorie (388), altri dermatite o sospetta micosi esiti di otite, cerume nelle orecchie o alopecia (vedi cani contrassegnati con i n. 389, 390, 392) o ancora congiuntivite (n. 395).



Tutti i cani erano ben socializzati con l'uomo, soltanto 1 (n. 389) accettava malvolentieri le manipolazioni dell'uomo.

La dott. Levi concludeva la sua relazione rilevando che i cani erano tenuti "evidentemente" a scopo di riproduzione e che in caso di restituzione al proprietario, potevano essere restituiti solo due femmine e un maschio da detenere in via [redacted], con previsione di una sterilizzazione chirurgica di tutti gli altri cani e il loro affido in giudiziale custodia a chi ne facesse richiesta. (vedi relazione dott. Levi del 23.7.2008 acquisita in atti udienza del 15.3.2011).

Nel corso dell'esame dibattimentale la dott. Levi ha riferito che i cani presentavano segni di micosi che è una patologia da funghi, molti avevano un ipoconsumo ungueale, "che è tipico degli animali che non vengono portati fuori in maniera sufficiente e le condizioni igienico sanitarie dell'appartamento erano coerenti con una situazione del genere, molti cani avevano delle dermatiti che sono tipiche della razza... erano cani non curati in maniera grave nel senso che cani tenuti per la produzione in una condizione del genere è un aspetto allarmante".⁴

In seguito i cani venivano trasferiti dal presidio Veterinario Canile Sanitario della Asl dove erano stati posti momentaneamente all'atto del sequestro, in quanto luogo non idoneo, presso il Parco canile Rifugio del Comune di Milano ove "li prendeva in cura il Rossin.

Nei giorni successivi al sequestro la cagna gravida veniva portata in una clinica veterinaria ad alta specializzazione per garantirle le migliori condizioni per il parto assistito (poichè la razza Bulldog inglese, come risulta dalle relazioni in atti, non partorisce fisiologicamente ma ha bisogno di continua assistenza e spesso del parto cesareo).

Inoltre la Asl provvedeva all'affido in giudiziale custodia degli altri cani a cittadini disponibili a prendersene cura anche economicamente (vedi comunicazioni Asl del 31.7.2008 e del 13.8.2008 e autorizzazione del p.m. ad affidare i cani persone la cui idoneità sarebbe stata accertata dalla Asl).

In sede di indagini preliminari l'A [redacted] rinunciava alla proprietà dei gatti e chiedeva più volte il dissequestro dei cani, provvedimento che non gli veniva concesso dal p.m. alla luce della relazione presentata al p.m. da Massimo Pradella in qualità di Coordinatore Nazionale Guardie Zoofile del 23.9.2009 in cui si faceva presente che l'A [redacted] appariva "persona non in grado di provvedere a se stesso e agli altri" per le condizioni sanitarie ed igieniche in cui egli e la sua compagna vivevano in via [redacted], ove era stato creato "un allevamento di cani del tutto abusivo in spregio alle norme relative agli allevamenti, alle condizioni igieniche" e alla normativa in materia.

⁴ Vedi pagg. 24 e 25 trascr. verbale udienza del 24.6.2011. La dott. Levi ha anche riferito a domanda della difesa che i cani non erano malnutriti e non avevano parassiti, che la dermatite è una malattia frequente nella razza del bulldog, che tutti i cani erano identificabili con microcip o con tatuaggio; quanto i gatti anch'essi erano senza parassiti interni o esterni "nonostante le pessime condizioni... tre gatti adulti presentavano problemi neurologici e problemi oculari"



Il Pradella faceva presente, nella medesima relazione, che i gatti erano in cattive condizioni di salute tanto che uno decedeva cosa che denotava "la totale incuria in cui gli animali stessi riversavano".

Il Pradella accompagnava la propria relazione da una ulteriore relazione a firma del dr. Adelmo Rossin del 19.9.2008 in cui il Rossin, in qualità di responsabile del canile di Milano ove i cani sequestrati e i loro cuccioli erano stati ricoverati, esponeva la situazione attuale degli animali e le problematiche avute nel rapporto con l'A. [redacted] che andava frequentemente a visitare tutti gli animali ed entrava in contrasto con il personale del canile, cercando di imporre le sue richieste in ordine al collocamento dei cani, alla loro nutrizione, sulle uscite. Va precisato che il Rossin, sentito in dibattimento, ha riferito, in qualità di veterinario, sullo stato di salute in cui sono stati trovati da lui i cani in sequestro nell'agosto del 2008, soffermandosi in particolare sulle condizioni di salute del cane di nome Tullino (già gravato da una rinotracheite trattata con antibiotici) e del cane di nome Polly che presentava una micosi, patologia che può aggravarsi se l'animale viene tenuto in ambienti chiusi ed umidi e non disinfettati (vedi dichiarazioni del teste Rossin pag. 12 trascr. verbale udienza del 12.7.2011).

Il teste ha riferito che i cani sono stati sottoposti a terapie mediche e sono migliorati e che l'A. [redacted] accedeva frequentemente ai box ove erano tenuti i cani cercando di interagire con il personale per imporre le terapie dallo stesso ritenute necessarie per la salute dei cani, certe volte aggredendo il personale come incompetente.

L'A. [redacted] inoltre si lamentava che i cuccioli avuti dalla cagna gravida non erano ben alimentati; in una occasione era stato trovato a tirare le orecchie di un cucciolo e pretendeva il monitoraggio costante dei cuccioli affinché non giocassero tra loro perché non si facessero male e anche perché così economicamente i cuccioli potevano valere di più.

A fronte di questi comportamenti il Rossin aveva dovuto vietare l'accesso al canile all'A. [redacted] il quale veniva visto in altre occasioni cercava anche di dissuadere coloro che si recavano presso il canile per vedere i cuccioli e prenderli in affido dicendo che i cuccioli erano i suoi.

Il Rossin riferiva inoltre che, quando era stato impedito l'accesso ai box dei cuccioli, l'A. [redacted] tentava di riprendere di nascosto i cani con una telecamera avvolta nei giornali per dimostrare che i cani venivano tenuti a contatto con i loro escrementi, mentre i box venivano puliti regolarmente e i cani venivano fatti uscire dai box regolarmente durante il giorno, oppure lo stesso non voleva che i suoi cani venissero tenuti in box vicini ad altri box in cui erano tenuti pastori tedeschi perché le due razze non andavano d'accordo, cosa non vera e del tutto priva di fondamento scientifico (vedi relazione a firma Rossin del 19.9.2008 e trascr., verbale udienza del 12.7.2008).

Va tuttavia precisato che, dall'insieme delle dichiarazioni rese dal Rossin in udienza e dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è emerso



che gli animali dell'imputato, dopo il sequestro del 21 luglio, sono stati custoditi nel canile comunale di via Lombroso, luogo non adatto alle loro condizioni fisiche (la predetta razza bulldog inglese soffre particolarmente il caldo) come attestato anche dalla relazione del 25 luglio a firma del funzionario dell'Asl Albasini.

Dagli atti non è emerso in quale data certa i cani fossero stati consegnati al canile rifugio del comune di Milano ove lavorava il Rossin, posto che la relazione del Rossin non riporta dette indicazioni che lo stesso teste non ha saputo riferire in udienza.

Si rileva dalla relazione a firma Rossi dell'8.8.2008 acquisita in atti, che i cani sono stati consegnati al canile di cui in oggetto solo nei primi 15 giorni di agosto, a distanza di quasi un mese dal sequestro.

Da ciò consegue che le condizioni in cui i cani si trovavano al momento del loro ingresso presso il canile gestito dal Rossin non erano certo quelle registrate al momento del sequestro e non può del tutto escludersi che le patologie riscontrate negli animali possano essersi aggravate nel periodo in cui gli stessi si trovavano nel canile di via Lombroso, struttura non idonea a tenerli a detta degli stessi veterinari della Asl.

Ulteriore conseguenza è che non possono attribuirsi al comportamento dell'imputato né le condizioni di salute in cui i cani si trovavano descritte dal Rossin, stante il tempo trascorso dal giorno del sequestro al giorno in cui lo stesso li ha ricevuti in custodia, né tantomeno si può attribuire all'imputato la morte del cane Tullino avvenuta dopo il sequestro non essendo stato accertato alcun nesso causale tra un suo comportamento pregresso sull'animale e il decesso stesso del cane, dovuto alla patologia dal medesimo sofferta e curata adeguatamente.

Osserva il Giudice che tutte le dichiarazioni rese dai testi escussi in dibattimento possano ritenersi genuine, attendibili e non connotate da elementi di falsità, come ritenuto dall'imputato in tutte le memorie depositate e nelle varie denunce nei loro confronti per falsa testimonianza.

Invero le dichiarazioni dei testi Bollani, Pradella e Rossin appaiono conformi agli accertamenti effettuati e dei quali sono stati prodotti i vari verbali al fascicolo del dibattimento e rispecchiano quanto effettivamente avvenuto se si pongono a confronto con le emergenze probatorie risultanti dal video girato dai Carabinieri il giorno 21.7.2008 al momento dell'ispezione.

Le contestazioni in fatto sollevate dall'imputato con le sue molteplici memorie in ordine alla autenticità delle fotografie scattate agli animali al momento del sequestro, sulle falsità delle dichiarazioni rese dai testi sullo stato di salute degli animali e sulle sue capacità di allevatore e di amante degli animali, non hanno trovato adeguato riscontro in dibattimento; basti far riferimento, come sopra detto, al documento video prodotto in atti (trattasi di un video girato dai Carabinieri al momento dell'accesso nell'appartamento di via Farini nel luglio



2008) per vedere in che stato erano tenuti ben 9 cani e 14 gatti nel mese di luglio a Milano in un appartamento in città.

L'imputato ha in tutti i modi cercato di dimostrare che i suoi cani non erano maltrattati e che erano anche i più belli della razza Bulldog inglese, vantando le sue capacità di allevatore di Bulldog inglesi e ritenendo che il sequestro dei suoi cani fosse stato illegittimo in quanto diretto dagli "animalisti" per simulare un reato che non esiste (vedi memoria depositata il 7.11.2011).

L'imputato ha contestato anche la modifica dell'imputazione da violazione dell'art. 727 c.p. a art. 544 ter c.p., lamentando che ogni volta che chiedeva la restituzione dei cani dal luglio del 2008 si verificava qualcosa che gliela impediva, soffermandosi sulle conseguenze negative dell' "attivismo animalista", ritenendo che i suoi cani dovessero ritornare tutti insieme dal loro padrone.

L'À [redacted] a sostegno delle sue tesi difensive e della sua richiesta di dissequestro dei cani, ha fatto presente di poter ospitare dei cani nel canile del [redacted] in [redacted] di essere titolare di una azienda agricola e di aver ottenuto la richiesta di iscrizione al registro di allevatori in data 2.9.2008 (vedi documentazione prodotta dall'imputato a sostegno della richiesta di dissequestro dei cani avanzata al p.m. in sede di indagini); inoltre lo stesso ha prodotto fotocopie di fotografie dei suoi cani ritratti presso il canile di [redacted] in epoca anteriore al sequestro (vedi memoria depositata in data 3.6.2011).

Posto quanto sopra osserva il Giudice che i fatti emersi in dibattimento debbano essere ricondotti, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., nella originaria imputazione di cui all'art. 727 c.p.; dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi di prova tali da ritenere che l'imputato tenesse i suoi animali con l'intenzione o accettando il rischio di provocare negli stessi delle situazioni equiparabili a maltrattamenti.

Il reato di cui all'art. 544 ter c.p. -introdotto con la L. 20.7.2004 n. 189 nell'ambito del titolo 9 bis del libro secondo del codice penale dedicato a i delitti contro il sentimento per gli animali- "punisce chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche"; configura lo stesso delitto (comma II art. 544 ter c.p.) "il comportamento di chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi".

Per giurisprudenza costante il predetto delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità o della vita dell'animale, che può realizzarsi tramite un comportamento attivo o omissivo, sia tenuta per crudeltà mentre a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità, venendo ricompreso nel predetto termine lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. o qualsiasi situazione di pericolo che induca all'uccisione o il danneggiamento



dell'animale al fine di impedire che lo stesso danneggi o metta in pericolo la vita di una persona (vedi Cass. sez. III n. 44822 del 2007/ Borgia).

Perché possa configurarsi detta fattispecie è necessaria la prova dal punto di vista dell'elemento oggettivo che gli animali abbiano subito una lesione per crudeltà e senza che detta lesione sia dovuta a necessità o che siano stati sottoposti a fatiche o a comportamenti o a trattamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche che possano mettere in pericolo la loro salute.

Dal punto di vista soggettivo è necessario, nel primo caso, che l'agente si rappresenti di determinare, per crudeltà o senza necessità, una lesione all'animale con la sua azione o omissione e, nel secondo caso, che l'agente si rappresenti e accetti quanto meno il rischio che il trattamento a cui sottopone l'animale possa arrecare allo stesso un danno psicofisico e gravi conseguenze alla sua salute.

Diversamente la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (abbandono degli animali), come modificata dalla legge 20.7.2004 n. 189, punisce con l'ammenda, chi abbandona gli animali domestici che abbiano acquisito le abitudini della cattività o chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

La giurisprudenza ha ravvisato il reato di cui all'art. 727 c.p., per esempio, nel caso di detenzione di 10 cardellini ed altri mammiferi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in quanto trovati chiusi in una gabbia e in pessime condizioni igienico sanitarie (vedi Cass. sez.3 n. 41742/2009) oppure nei confronti di colui che deteneva n. 333 cani in un canile in pessime condizioni igieniche, in presenza di carenze alimentari, ambientali essendo i cani detenuti in spazi ristretti e mal alimentati (vedi Cass. sez. III n. 22039/2009).

Ora, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, non si ravvisa nel fatto accertato in dibattimento il reato di cui all'art. 544 ter c.p. in quanto non risulta prova che l'imputato abbia per crudeltà cagionato lesioni ai cani e ai gatti rinvenuti in suo possesso né risulta che gli stessi siano stati sottoposti volontariamente a comportamenti o a trattamenti incompatibili con la loro natura tali da cagionare danni alla loro salute; invero gli animali rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, tenuti anche a evidente scopo di allevamento, erano comunque tenuti in condizioni tali da non mettere in pericolo la loro vita, erano regolarmente nutriti e privi di parassiti.

Peraltro anche la dott. Levi ha più volte escluso nelle relazioni inviate al p.m. che si potesse ravvisare nel fatto in oggetto una ipotesi di maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 544 ter c.p., come peraltro avevano già indicato nel verbale di sequestro il veterinario dott. Voi e la dott.ssa Gori al momento dell'accesso presso lo stabile di via Farini n.2 in data 21.7.2008 (vedi relazione dott. Levi in data 26.9.2008 indirizzata al p.m. Basilone).



Nel caso in oggetto si è invece accertato che le condizioni in cui gli animali vivevano per esiguità di spazio e precarie condizioni igieniche erano inconciliabili con la loro natura e tali da arrecare loro gravi sofferenze. Ciò è emerso in modo rilevante per i 14 gatti rivenuti nell'appartamento in questione che non erano liberi di uscire e vivevano a contatto con i cani in una situazione di totale promiscuità e per alcuni dei cani che avendo le unghie molto lunghe evidentemente non venivano fatti uscire per le necessarie passeggiate. Le sofferenze patite dagli animali (che non devono essere confuse con i gravi danni alla salute di cui all'art. 544 ter c.p.) emergono in re ipsa dal fatto che in un appartamento di poco più di 100 mt quadri venissero tenuti giorno e notte 9 cani e 14 gatti; dal fatto che gli stessi animali non avessero la possibilità di uscire e venissero tenuti in condizioni igieniche precarie, come testimoniate dal cattivo odore che fuoriusciva dall'appartamento di cui tutti i testi presenti al sopralluogo hanno parlato.

Trattamento sanzionatorio

Posto quanto sopra, il fatto accertato in dibattimento va ricondotto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 comma II c.p. in relazione alla quale va dichiarata la penale responsabilità dell'A. [redacted]. Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche come richieste dalla difesa sulla sola base della incensuratezza dell'imputato, tenuto conto anche del comportamento processuale mostrato dal medesimo nel corso delle indagini e in tutto il dibattimento come emergente, per esempio, dalle dichiarazioni del Rossin. Quanto alla commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p., va tenuta in considerazione la gravità del fatto -data dal cospicuo numero di animali tenuti in cattività nelle precarie condizioni igieniche sopra descritte- e la personalità dell'imputato che sebbene incensurato, ha dimostrato una certa perseveranza nel commettere condotte simili a quelle per cui si procede -per esempio nell'occasione in cui ha lasciato all'interno della sua macchina altri cani abbandonandoli (come risulta dalla denuncia di scomparsa dell'A. [redacted] sporta dalla madre e prodotta in atti). Pertanto si ritiene equo dover stabilire la pena nella misura di euro 5000,00 di ammenda, dovendo riservare una pena pecuniaria superiore a casi di maggiore gravità data, per esempio, da un maggior numero di animali detenuti e dalle gravi sofferenze patite. Conseguo la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Per le stesse ragioni per le quali non si è potuto ammettere l'imputato all'oblazione speciale, non si possono al medesimo concedere i benefici di legge, poichè sussiste il pericolo che lo stesso possa reiterare condotte della stessa specie di quelle per cui si procede, tenuto conto delle modalità di allevamento degli animali (tra cui cani di razza pregiata) dal medesimo detenuti in quelle precarie condizioni igieniche e delle



dimostrate "incapacità ad un corretto accudimento e gestione degli animali"⁵ emergenti anche dal rapporto intercorso tra l'imputato e il Rossin e alle interferenze dello stesso nelle modalità di allevamento dei cani nelle fasi successive al sequestro.

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p. va invece dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo b) contestato nei confronti dell'A. [redacted] M [redacted], per intervenuta oblazione.

Misure di sicurezza patrimoniali.

Rileva il Giudice che l'art. 727 c.p. non contiene ipotesi di confisca che invece è prevista per le fattispecie dolose di cui agli art. 554 bis e ss c.p..

L'art. 240 c.p. prevede una misura di sicurezza patrimoniale che ha lo scopo di prevenire la commissione di ulteriori reati, mediante l'espropriazione a favore dello Stato di cose che, essendo collegate all'esecuzione dell'illecito penale, potrebbero favorire la reiterazione del reato; in questo senso la confisca non ha carattere punitivo ma cautelare e determina un rapporto di asservimento tra la cosa e il reato.

La predetta norma non distingue tra condanna per delitti o contravvenzioni, ma prevede diverse ipotesi di confisca sia in tutti i casi di pronuncia di sentenza condanna (art. 240 c.p. comma I confisca facoltativa) sia in tutti i casi anche quando non è pronunciata sentenza di condanna (art. 240 c.p. comma II confisca obbligatoria) .

Attesa la funzione cautelare e non punitiva della predetta misura di sicurezza patrimoniale, e tenuto conto del fatto accertato in dibattimento, si ritiene nel caso in oggetto la sussistenza dei requisiti per ordinare la confisca degli animali attualmente in sequestro, essendo riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato come sopra enunciato.

Osserva il Giudice che in tal senso la Suprema Corte con la sentenza citata n. 22039/2010 ha ammesso la validità della confisca di animali ai sensi dell'art. 240 c.p. in caso di sussistenza del reato di cui all'art. 727 c.p., ammettendo anche l'applicabilità dell'art. 19 quater delle disposizioni di attuazione del codice penale⁶.

Nel caso in oggetto non si può procedere alla restituzione dei cani in sequestro all'A [redacted] come dal medesimo più volte richiesto, in quanto lo stesso non ha fornito idonee garanzie per evitare che possano ripetersi situazioni simili a quelle che hanno dato luogo al sequestro degli animali; è pur vero che si è ritenuta

⁵ Vedi relazione a firma Levi in data 26.9.2008

⁶ "Infondata è anche la censura relativa alla confisca Dispone invero l'art. 19 quater disp. att. c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del ministero della salute. Orbene il tribunale nel disporre la confisca si è riservato di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta. L'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte civile" (Cass. sez. III n. 22039 del 2010).



adeguata la struttura del canile di [redacted] per tenere i cani ma ciò non può ritenersi sufficiente garanzia del fatto che l'imputato in futuro possa non reiterare medesime condotte criminose, per i motivi già esposti sia in sede di rigetto della domanda di oblazione speciale che in sede di rigetto della richiesta di concessione dei benefici di legge.

E' pur vero che i cani in quanto esseri viventi non possono considerarsi "cose" come indicato letteralmente dall'art. 240 c.p.; gli stessi tuttavia costituiscono comunque il mezzo attraverso il quale l'imputato potrebbe, in caso di restituzione, perpetrare nuovamente il reato a lui contestato talché sorge la necessità, al fine di evitare il perpetrarsi di nuovi comportamenti delittuosi in capo all'A [redacted] di procedere alla confisca degli stessi.

Pertanto può ravvisarsi nel caso in questione un ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma II c.p. (riguardante "le cose la fabbricazione, l'uso il porto o la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato) posto che la detenzione dei cani in capo all'A [redacted] nella stessa modalità in cui sono stati trovati, costituisce reato.

Ai sensi dell' art. 19 quater disp att. c.p. va disposto l' affidamento dei cani in sequestro alla Asl di Milano, attuale custode.

A tal fine questo giudice si riserva di pronunciare separata ordinanza, a seguito dell'acquisizione di informazioni presso l'attuale custode in ordine agli affidatari degli animali, al fine di provvedere alla assegnazione degli stessi agli attuali affidatari.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521 c.p.p., 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

A [redacted] M [redacted] responsabile del reato al medesimo ascritto qualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 727 comma II c.p., e lo

CONDANNA

alla pena di euro 5000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 comma II n. 2 c.p. e 19 quater disp att. c.p.

ORDINA

la confisca degli animali in sequestro e dispone il loro definitivo affidamento alla Asl di Milano, attuale custode, riservandosi con separata ordinanza le modalità di assegnazione in via definitiva degli stessi.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'Abbondandolo Michele in relazione al capo b) dell'imputazione per estinzione del reato a lui ascritto per oblazione.

Visto l'art. 544 c.p.p.

FISSA

in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano l'11.10.2011

Il Giudice.

